



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio

COPIA

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2014

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di maggio, il Sindaco **Giuseppe Meloni**

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, la presenza di stoppie, fieno, erbacce o sterpaglie in genere, sia nei centri urbani che nei terreni incolti e/o agricoli o nelle loro immediate vicinanze, lungo la viabilità di competenza comunale, può rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano il rischio di incendi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/41 del 18.04.2014 con cui sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2014-2016 – Revisione anno 2014;

RITENUTO necessario adottare, con finalità preventiva, prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

VISTA la Legge quadro in materia d'incendi boschivi, n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 09.05.2014 "Approvazione del piano di protezione civile contro il rischio di incendi di interfaccia, il rischio idraulico ed il rischio idrogeologico"

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Dal 1 giugno al 15 di ottobre è vietato:

- 1) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- 2) smaltire braci;
- 3) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- 4) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale infiammabile per le alte temperature;

Entro il 15 giugno 2014:

- 1) ai proprietari e ai conduttori di terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, di ripulire i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque denominate;
- 2) a tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, altresì, di creare una fascia parafuoco, con le modalità ed i termini di cui sopra, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
- 3) ai proprietari o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- 4) ai proprietari e ai conduttori dei terreni adibiti alla produzione di culture agrarie contigui con le aree boschive, come definite all'art. 5 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2014, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro con il bosco;
- 5) a tutti i proprietari e/o agli affittuari d'immobili siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare, lungo il perimetro di confine, con le modalità e i termini di cui al primo comma dell'art. 13 delle Prescrizioni Regionali Antincendio, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 5 metri;
- 6) ai rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, di rispettare le norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti; dovranno, inoltre, essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I proprietari e gestori di cui al presente punto hanno l'obbligo di realizzare entro il 15 giugno intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.
- 7) ai proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, di dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2014, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/41 del 18/04/2014;
- 8) ai proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di spettacolo e trattenimento, località balneari, spiagge e simili (sia a gestione pubblica che privata) ed ai Condomini e le Comunioni private, limitatamente a quanto riportato all'art. 22 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2014, la realizzazione delle fasce di protezione parafuoco;
- 9) a tutti i destinatari della presente, nel caso di compimento di attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature atti a provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), di realizzare preventivamente un'ideale fascia d'isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche di almeno 5 metri di larghezza. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbia e simili) disporre sul posto d'ideale attrezzatura antincendio, nonché di personale sufficiente ad evitare la propagazione del fuoco;

AVVERTE

- In caso di mancato rispetto della presente l'Amministrazione comunale potrà intervenire direttamente con addebito dei costi dell'operazione ai soggetti responsabili dell'inerzia;
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite ex art. 28 delle prescrizioni approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 14/41 del 18/04/2014, a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00;
- la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento dei relativi residui è consentita:
 - 1) al di fuori del periodo dello "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" dal 15 al 31 maggio, previa formale e preventiva comunicazione da inoltrare alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru;
 - 2) nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre solo ai soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dal Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru;
 - 3) nel periodo dal 1 luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dal Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru;

Si precisa che le richieste di abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali di cui al punto 2 e 3 devono essere presentate almeno 10 giorni prima dalla data prevista per la loro esecuzione;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line, l'affissione in spazi ed esercizi pubblici, la trasmissione in copia all'Ufficio di Polizia Locale e al Comando della Stazione Forestale di Padru, al Comando Stazione dei Carabinieri di Porto San Paolo e al Comando della Locale Compagnia Barracellare e a tutte le forze dell'ordine tenute a far rispettare la presente ordinanza.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la disciplina del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Che per quanto non espressamente stabilito dalla presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2014 e alle altre norme regolanti la materia.

IL SINDACO

(Giuseppe Meloni)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Meloni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2014 al 03-06-2014.

Lì 19-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Giuseppe Meloni